



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

Regolamento approvato con D.C.C. n.20 del 27/01/1995

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

INDICE**TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

- Art.1 Istituzione della tassa
- Art.2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art.3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art.4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art.5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art.6 Tariffazione per l'anno 1995
- Art.7 Tariffazione dall'anno 1995
- Art.8 Locali ed aree tassabili
- Art.9 Locali ed aree non tassabili
- Art.10 Computo delle superfici
- Art.11 Locali ed aree non utilizzate
- Art.12 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art.13 Agevolazioni e riduzioni
- Art.14 Classificazione dei locali ed aree
- Art.15 Tassa giornaliera

TITOLO III - DENUNCIE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art.16 Denuncie
- Art.17 Accertamento e controllo
- Art.18 Riscossione
- Art.19 Rimborsi
- Art.20 Sanzioni
- Art.21 Contenzioso

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- Art.22 Il Funzionario responsabile

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.23 Disposizioni transitorie
- Art.24 Compiti degli uffici interni
- Art.25 Abrogazioni
- Art.26 Norme di rinvio

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale e' istituita nel Comune di Assisi la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione e' disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo del servizio, ne' essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalita' di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana e dalle planimetrie allegate alla deliberazione consiliare n.246 del 21/12/93 relativa all'affidamento in concessione del servizio di nettezza urbana alla societa' GESENU S.p.A..

Nelle zone nelle quali non e' effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa e' dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del puo' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 500 metri fino a 2000 metri;
- in misura pari al 35% oltre 2000 metri.

La misura della tassazione in relazione alla distanza dal puo' vicino contenitore deve essere indicata nelle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art.15 del presente Regolamento; nel caso in cui tale dato non venga indicato la tassazione avverra' in misura pari al 40%.

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi art.11 e 12, e' consentito il cumulo, con quelle di cui ai commi precedente, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa e' comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui e' istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio e' attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non e' svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o e' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo e' dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal precedente terzo comma, sino alla regolarizzazione del servizio.

La riduzione di cui al comma precedente e' dovuta a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Il Responsabile dell'ufficio tributi consegna copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

Il Responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o delle cause che l'hanno impedita.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa e' dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora pero' il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa e' dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio e' istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta anche quando nella zona nella quale e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile si tiene conto di anche quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, i rifiuti speciali di cui al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' art.5 del Decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982,n.915, nonché gli accessori per l'informatica, assimilati ai rifiuti urbani dall'art.39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Le superfici ove si producono rifiuti sia urbani o assimilati che speciali, tossici o nocivi, qualora tali rifiuti risultino (da cessione documentata) regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo anziché allo smaltimento, sono tassate con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari.

Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di uso promiscuo la tassa sarà commisurata alle rispettive superfici.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Sono inoltre esenti dalla tassa i locali adibiti a sedi, uffici e servizi o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere per intero le relative spese di funzionamento.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, ivi comprese i garages senza boxe e parti comuni del garage con boxe, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 2 a 4 alloggi;
- del 5% per i condomini da 5 a 8 alloggi;
- del 3% per i condomini oltre 8 alloggi

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locare occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa e' dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed e' versata dall'amministratore come previsto all'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da' diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non e' dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa e' stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 5 bis

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 10%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma numero 3 del D.p.r. 915/82. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Tariffazione per l'anno 1995

La tassa è individuata sino al 31/12/1996 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 7

Tariffazione dal 1.1.1996

La tassa e' commisurata, a partire dal 1 gennaio 1997, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè', pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza ivi comprese le superficie all'aperto utilizzate sia direttamente per tale attività che per la sosta del pubblico interessato a prenderne parte e o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, ivi comprese le superficie all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico in uso o detenuti da enti pubblici, associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, da enti ed associazioni di patronato, delle Unita'

Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4. comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, ivi comprese le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico o a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani e assimilati (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.9, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, come:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi;
- tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla via pubblica;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta anche se appartenente al Demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e o speciali assimilabili.

Art. 9

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti dove si verifica l'esercizio effettivo dello sport; la tassa si applica per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'esercizio effettivo dello sport;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.10

Locali ed aree non utilizzate

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultano predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 11

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 12

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta del 20% nei confronti degli imprenditori agricoli a titolo principale occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

La riduzione tariffaria è applicata sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 13

Agevolazioni e riduzioni

Oltre alla riduzione di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%;
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime e secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%;
- c) per l'unica abitazione posseduta ed occupata da non più di due persone entrambe ultrasessantacinquenni e con reddito annuo complessivo, desumibile dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, non superiore ad Euro 12.912,00 la tassa è applicata con un abbattimento del 25%;
- d) per l'unica abitazione posseduta ed occupata da portatori di handicap gravi, come tale certificato ai sensi della legge n. 104 del 5/02/1992 in nuclei familiari con reddito annuo complessivo non superiore ad Euro 12.912,00, purché non concorrano a pari titolo altre forme di assistenza economica, la tassa è applicata con un abbattimento del 25%;
- e) per l'unica abitazione posseduta ed occupata da inabili al lavoro in età lavorativa, in nuclei familiari con reddito annuo complessivo non superiore ad Euro 12.912,00 purché non concorrano a pari titolo altre forme di assistenza economica, la tassa è applicata con un abbattimento del 25%.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) gli edifici utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali di proprietà comunale gestiti dalle associazioni di volontariato e quelli in convenzioni esclusi però i giorni in cui si svolgono feste.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

La riduzione di cui ai punti a) e b) è determinata con provvedimento del Funzionario responsabile della gestione del tributo, a semplice domanda dell'utente, in relazione all'intensità degli effetti accertati ricorrendo il caso a), o alla rilevanza quantitativa e della suscettibilità di riutilizzo nel caso b), e vale sino al permanere delle condizioni oggettive considerate, da verificare comunque annualmente a cura dell'ufficio tributi.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni e le riduzioni di cui ai punti c), d), ed e), stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 14

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, convivenze.
- 4) Affittacamere, Case per vacanza, Agriturismo, Bed & Breakfast.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

Art. 15

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e' istituita nel Comune di Assisi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente Regolamento diviene esecutivo la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

In assenza del titolo costitutivo della servitù di pubblico passaggio, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

La misura della tassa e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50 per cento.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità' previste dall'art. 77 comma 4 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III - DENUNCIE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 16

D e n u n c i e

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente e' tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione e' rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione.

Art. 17

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' in facoltà' del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verra' fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 18 Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire 500, per eccesso se e' superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può' concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo e' riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 2,5¹ per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 19 Rimborsi

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti dal sesto comma dell'artt. 59 e 75 del Decreto 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo scritto a ruolo, disposta direttamente dal Funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto e rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di Legge, con le procedure previste dal D.P.R. n.43 del 28.1.1988.

¹ Tale misura è stata definita dalla L.146/98 con decorrenza 1/6/98

Art.20
Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 21
Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate dell'Umbria, Sezione staccata di Perugia.

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art.22
Il Funzionario responsabile

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente regolamento e' preposto un funzionario designato dal Comune che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità' locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività' organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art.74 del decreto 507/93.

Il Funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, e' comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A - registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti.

B - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507/93.

Tutti i registri, numerati e vidimati dal responsabile del settore, possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo possono essere compilati anche mediante procedure elettroniche.

E' in facoltà' del Funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dalla art. 4 commi 2,4,5, art. 10 commi 2,3 art. 12 e art.13, che hanno decorrenza dal 1.1.1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art.15, originarie, integrative o di variazione, entro il 20 gennaio 1995.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione.

Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1995.

Le successive denunce integrative e di variazione anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori di condomini, di cui all' art.63 c.4 del D.lgs.507\93, sono presentati entro il 30.09.1995 ed hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.

La determinazione delle tariffe in base ai criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

Art.24

Compiti degli uffici interni

Gli Uffici di Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, gli Uffici di Polizia municipale in occasione delle comunicazioni di cessione di fabbricati e nell'ambito più generale del dovere di vigilanza, gli Uffici Tecnici e Urbanistici in occasione del rilascio di certificati di abitabilità o di agibilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, l'Ufficio Commercio in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia e a consegnare contestualmente il relativo modello.

Detto modello è messo a disposizione dall'ufficio tributi a richiesta degli uffici sopraindicati; la prima richiesta deve essere effettuata non più tardi del giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 26

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.